



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA NORMALE DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA

(emanato con D.D. n. 673 del 31.12.2007, modificato con D.D. n. 414 del 18.9.2008, D.D. n. 427 del 24.9.2008, D.D. n. 479 del 10.11.2009, D.D. n. 109 del 25 febbraio 2011, D.D. n. 315 del 5.7.2012, D.D. n. 589 del 10 dicembre 2012, D.D. 179 del 4.4.2013, D.D. n.257 del 05.06.2014, D.D. n 499 del 16.10.2015, D.D. n. 733 del 29.12.2016, D.D. n. 324 del 02.06.2019, D.D. n.625 del 27.11.2019, con D.D. n. 550 del 15.07.2022 e da ultimo con D.D. n. 724 del 30 settembre 2022)

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. il conferimento a soggetti esterni di incarichi di prestazione d'opera individuale (di seguito per brevità "di prestazione d'opera") per le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi, progetti, programmi della Scuola ai quali non si possa far fronte con il personale in servizio.
2. Qualora il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera derivi da contratti, convenzioni, accordi stipulati dalla Scuola con Istituzioni pubbliche o private ovvero con l'Unione Europea e altri organismi internazionali, gli incarichi saranno conferiti secondo le modalità previste da tali contratti, convenzioni, accordi o comunque adottate d'intesa tra la Scuola e l'Istituzione o l'organismo convenzionato. In tal caso il presente regolamento troverà applicazione per gli aspetti non previsti dal contratto, convenzione, accordo di riferimento e con questi non incompatibili.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le tipologie di incarichi per i quali valgono disposizioni specifiche, quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa disciplinati dalla legislazione universitaria vigente e dal regolamento interno di attuazione, gli incarichi professionali attivati ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ecc.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2

(Presupposti per il conferimento degli incarichi e natura della prestazione)

1. La Scuola può conferire incarichi di prestazione d'opera ad esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. rispondenza dell'incarico a quanto stabilito dall'art.1, comma 1, del presente regolamento;
 - b. indisponibilità di risorse tecnico-professionali interne idonee a svolgere le attività richieste al prestatore d'opera;
 - c. temporaneità dell'esigenza cui il conferimento dell'incarico deve fare fronte;
 - d. alta qualificazione delle prestazioni richieste correlata all'elevata professionalità dell'esperto;
 - e. preventiva determinazione dei seguenti aspetti relativi all'incarico da conferire:
 - oggetto;

- durata;
- luogo di svolgimento;
- compenso del prestatore;
- modalità di svolgimento del rapporto.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria del prestatore in caso di stipula di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 3

(Soggetti destinatari degli incarichi)

1. A seconda della prestazione, gli incarichi possono essere conferiti ai seguenti soggetti esterni alla Scuola:

- a. professionisti iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- b. soggetti che esercitano per professione abituale un'attività professionale priva di Albo, Elenco o Ruolo o un'attività per la quale l'iscrizione non è richiesta;
- c. esperti di elevata professionalità o di provata competenza in relazione alla prestazione richiesta.

2. Alle seguenti categorie di soggetti gli incarichi possono essere conferiti alle condizioni indicate al fianco di ciascuna:

- a. cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno;
- b. dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici, purché autorizzati, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- c. soggetti che abbiano svolto uno o più incarichi di prestazione d'opera con la Scuola, anche se di diversa natura od oggetto, la cui durata complessiva, comprensiva di eventuali proroghe, sommata a quella dell'incarico da conferire, sia pari o superiore a trentasei mesi senza che si sia verificata almeno un'interruzione di sei mesi consecutivi, purché decorrano almeno sei mesi consecutivi dalla scadenza dell'ultimo incarico svolto, compatibilmente con le prioritarie esigenze della Scuola.

Tale incompatibilità non opera per i professionisti di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo e nelle ipotesi di prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge. In caso di titolarità, da parte del medesimo soggetto, di incarichi correlati allo svolgimento di programmi di attività finanziati o cofinanziati da altri enti, pubblici o privati, la durata complessiva, senza che si sia verificata almeno un'interruzione di sei mesi consecutivi, può superare i trentasei mesi, ma non può comunque eccedere la durata del progetto e/o del programma di riferimento.

3. I titolari di incarichi di prestazione d'opera conferiti dalla Scuola possono svolgere altre attività esterne compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta presso la Scuola o non rechino comunque pregiudizio alla stessa.

Art. 4

(Incompatibilità e inconferibilità)

1. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di prestazione d'opera presso la Scuola nonché di incandidabilità alle relative procedure di valutazione comparativa:

a. chi sia contemporaneamente titolare di altro incarico di prestazione d'opera conferito dalla Scuola ai sensi del presente regolamento, per il quale l'impegno richiesto sia incompatibile in termini di tempo con una prestazione aggiuntiva;

b. ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con:

- il soggetto che propone l'attivazione dell'incarico ai sensi del successivo art.5, commi 1 e 2 e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento;

- il Segretario generale;

- un componente del Consiglio di amministrazione.

Non possono altresì partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera, né assumerne la titolarità, i soggetti che propongono l'attivazione dell'incarico ai sensi del successivo art.5, commi 1 e 2 e/o i componenti dell'organo che delibera anche su parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.7, comma 8 lett. b del presente Regolamento), il Segretario generale, i componenti del Consiglio di amministrazione, dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'incarico fino a quello della sottoscrizione del contratto.

c. chi sia dipendente della Scuola, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, salvo quanto previsto dall'art.3 del CCI del 27 luglio 2003 relativo ai Collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso la Scuola;

d. chi si trovi in situazioni a cui la legge ricollega una incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o in altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

2. Non possono essere conferiti incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Incarichi e collaborazioni sono in tal caso consentiti esclusivamente a titolo gratuito (art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 e s.m.i.). Rientra nel suddetto divieto il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti prossimi alla pensione la cui attività si svolgerebbe prevalentemente in una fase successiva al collocamento in quiescenza.

3. Non possono altresì essere conferiti incarichi di prestazione d'opera a chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con la Scuola nei 5 anni precedenti a quello di cessazione dal servizio (art. 25, comma 1, della Legge 724/94).

4. Per le incompatibilità tra gli incarichi di cui al presente regolamento e la titolarità di borse di studio, di assegni di ricerca o di rapporti di lavoro di ricercatore a tempo determinato si applicano le specifiche disposizioni dei relativi regolamenti della Scuola.

CAPO II - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Art. 5

(Proposta di conferimento di incarichi di prestazione d'opera a soggetti esterni)

1. Il conferimento di un incarico di prestazione d'opera, è proposto, mediante l'uso di modelli redatti dall'Amministrazione, dai professori, anche a contratto, dai ricercatori, anche a tempo determinato, dai dirigenti, dai Direttori dei Centri di Supporto e comunque dai soggetti che siano titolari dei fondi su cui grava la relativa spesa, ove necessario previa delibera dei competenti organi. Nel caso in cui la spesa gravi su più fondi la proposta di conferimento sarà sottoscritta da ciascun titolare.
2. Possono altresì proporre il conferimento di incarichi di prestazione d'opera i seguenti soggetti esterni alla Scuola:
 - a. il personale scientifico di altre università o enti di ricerca che sia stato individuato come partecipante a gruppi di ricerca costituiti presso la Scuola nell'ambito di accordi e convenzioni quadro tra la Scuola e l'ente di appartenenza e che sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca presentato all'interno del gruppo di ricerca a cui partecipa;
 - b. studiosi assegnatari di premi o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti/programmi di ricerca ospitati dalla Scuola in base ad apposite delibere degli organi accademici competenti.
3. La proposta di conferimento dovrà essere motivata ed indicare:
 - a. l'oggetto specifico della prestazione;
 - b. l'indisponibilità di risorse tecnico-professionali interne idonee a svolgere le attività richieste per il conferimento, accertata con propri mezzi e modalità, anche mediante ricognizioni interne ovvero attraverso il ricorso a banche dati dell'Amministrazione delle professionalità e delle specializzazioni dei dipendenti della Scuola;
 - c. la durata dell'incarico da conferire che non può essere superiore a diciotto mesi in caso di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione professionale, esclusi i professionisti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e le ipotesi di prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e a sei mesi in caso di prestazione occasionale, fatti salvi gli incarichi correlati allo svolgimento di programmi di attività finanziati o cofinanziati da altri enti, pubblici o privati. Per tali incarichi la durata del contratto non può eccedere la durata del progetto e/o del programma di riferimento;
 - d. il luogo e le modalità di svolgimento dell'incarico;
 - e. il referente del progetto o del programma o della specifica attività per cui è stato richiesto l'incarico;
 - f. l'ammontare del compenso previsto e la dichiarazione di congruità dello stesso con l'incarico da affidare;
 - g. i fondi su cui far gravare la spesa che presentano la necessaria copertura finanziaria;
 - h. la procedura da utilizzare per la scelta del prestatore tra quelle di cui al successivo articolo 7;
 - i. in caso di proposta di affidamento diretto dell'incarico trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 9 del presente regolamento.
4. La decorrenza della prestazione è subordinata all'esito positivo del controllo di legittimità di cui all'art. 8, comma 3, del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui la prestazione abbia inizio prima di tale momento ovvero la prestazione prosegua oltre il termine finale pattuito o prorogato, il soggetto che ha proposto il conferimento dell'incarico sarà direttamente e personalmente responsabile nei confronti del prestatore e della Scuola per eventuali danni.

Art.6 **(Verifiche)**

1. Le proposte di atti di conferimento relativi ad incarichi il cui importo vada ad incidere su specifici limiti di spesa eventualmente previsti dalla normativa vigente, sono trasmessi al Segretario generale per la necessaria verifica prima delle successive fasi procedurali.
2. I competenti uffici procedono alle operazioni contabili di verifica della copertura finanziaria e di impegno di spesa.

Art. 7 **(Individuazione del prestatore d'opera)**

1. Fatte salve le ipotesi di cui al successivo comma 8 e al Capo V del presente regolamento, l'individuazione dei soggetti esterni a cui conferire incarichi di prestazione d'opera avviene a seguito di procedura comparativa di curricula ed eventuale colloquio conoscitivo, finalizzata all'accertamento dell'elevata qualificazione professionale o provata competenza dell'aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire.
2. Le modalità di effettuazione della procedura comparativa, le competenze e/o esperienze rilevanti per la scelta del prestatore in relazione alla prestazione richiesta nonché gli eventuali requisiti minimi sono indicati dal proponente l'incarico.
3. La procedura comparativa è indetta mediante avviso, pubblicizzato sul sito web dell'Amministrazione, che contiene le seguenti indicazioni:
 - a. tipologia e oggetto dell'incarico;
 - b. durata dell'incarico;
 - c. luogo di svolgimento dell'incarico;
 - d. costo lordo a carico della Scuola riferito all'incarico da conferire al prestatore;
 - e. modalità di svolgimento del rapporto che devono essere caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
 - f. modalità di svolgimento della procedura;
 - g. modalità e termini (non inferiori a 10 giorni) di presentazione delle domande e dei curricula;
 - h. competenze e/o esperienze rilevanti in relazione alla prestazione richiesta nonché eventuali requisiti minimi necessari.
- 3 bis. Qualora previsto dalla procedura comparativa, il colloquio sarà effettuato in presenza oppure in modalità telematica secondo quanto indicato dagli avvisi o, in alternativa, dai valutatori di cui al seguente comma 4. In caso di colloquio da svolgere in modalità telematica, esso avverrà mediante collegamento da remoto tra i valutatori e gli stessi candidati attraverso sistemi di videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione dei candidati e il corretto svolgimento della prova in remoto. In caso di colloquio da svolgere in presenza, sarà consentito di sostenere la prova in modalità telematica ai singoli candidati che ne facciano richiesta in quanto non residenti in Italia ovvero aventi dimora/domicilio all'estero per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca. Potrà altresì essere eccezionalmente consentito di sostenere il colloquio in modalità telematica ai candidati che ne facciano motivatamente richiesta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgere la prova presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile dei valutatori. In tali casi il colloquio da remoto dovrà avvenire nella stessa data e ora italiana stabilita per i candidati che lo sosterranno

in presenza, come risultante da calendario pubblicato sul sito Web della Scuola dedicato alla selezione.

3 *ter.* Le modalità operative per lo svolgimento del colloquio da remoto saranno disciplinate da Linee guida emanate con decreto del Direttore, pubblicate all'Albo on line della Scuola. Il candidato che non si attenga a quanto stabilito dalle Linee guida è escluso dalla procedura comparativa. La Scuola non risponde di eventuali malfunzionamenti della connessione per fatti a essa non imputabili né di malfunzionamenti della strumentazione in uso al singolo candidato durante lo svolgimento del colloquio. Qualora per tali ragioni i valutatori siano impossibilitati a esprimere una valutazione sull'esito del colloquio, lo dichiareranno non superato.

4. La comparazione tra gli aspiranti e l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico viene effettuata dallo stesso proponente, o suo delegato, coadiuvato da uno o più esperti nelle materie relative al profilo da selezionare dai medesimi individuati, senza diritto a compenso. Non possono effettuare la valutazione comparativa coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con uno dei candidati, nonché coloro che si trovino in una delle ulteriori ipotesi di cui all'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.M. 28.11.2000. Acquisita agli atti dell'Amministrazione la sintetica relazione motivata dei valutatori dalla quale risulti il nominativo del soggetto individuato, con apposito provvedimento viene disposto il conferimento dell'incarico che avverrà mediante la stipula del contratto condizionata alla verifica del rispetto di quanto previsto agli artt. 3 e 4 del presente regolamento. L'esito della procedura di valutazione sarà quindi comunicato al soggetto prescelto per la stipula del contratto e pubblicizzato sul sito web della Scuola.

5. Non si procede al conferimento dell'incarico ai soggetti individuati che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi, ovvero qualora tali soggetti risultino versare in una delle situazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

6. Nei casi di cui al precedente comma 5, è facoltà del proponente l'incarico, che ne farà apposita comunicazione, riesaminare i curricula della procedura comparativa espletata al fine di individuare un nuovo soggetto cui conferire l'incarico. In tal caso, acquisita agli atti la nuova sintetica relazione motivata dei valutatori il conferimento dell'incarico viene disposto con nuovo provvedimento. Diversamente, il proponente potrà proporre di attivare una nuova procedura.

7. I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dalla Scuola e trattati per le finalità di gestione della procedura comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Previa acquisizione della specifica autorizzazione degli interessati, la Scuola si riserva altresì di raccogliere i curricula pervenuti nelle procedure comparative, insieme ad altri che siano acquisiti in forme idonee, per la costituzione di una banca dati dalla quale poter attingere per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera in particolare qualora ricorra l'ipotesi di cui al seguente comma 8, lett. c). Tutti i dati dei curricula raccolti saranno tutelati nel rispetto delle normative sulla privacy.

8. Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del presente regolamento, si può eccezionalmente prescindere dalla procedura di cui ai commi precedenti e procedere al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto qualora:

a. l'individuazione del prestatore d'opera, in considerazione della particolare natura della prestazione, sia basata su rapporto fiduciario (es. responsabile o componente del servizio prevenzione e protezione, medico competente, incarichi arbitrali e notarili, componente di commissione di concorso o di gara, ecc.);

b. la prestazione possa essere fornita da un solo prestatore (es. vincitori di selezioni promosse da Enti/Istituzioni, di natura pubblica, italiani - Ministeri, Regioni, Enti di ricerca - europei o internazionali nell'ambito di programmi di ricerca competitivi che finanzino lo studioso utilmente selezionato, ecc.);

c. ricorrano motivi di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell'attività oggetto dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto di proposta dell'incarico dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 5, c. 3:

a. adeguata motivazione rispetto al ricorso alla procedura di affidamento diretto dell'incarico;

b. il nominativo del soggetto esterno cui affidare l'incarico;

c. curriculum del prestatore da cui possa desumersi la elevata qualificazione professionale o la provata competenza in relazione alle prestazioni richieste.

10. Con successivo provvedimento, verificata la congruità delle motivazioni addotte dal proponente, viene disposto il conferimento dell'incarico al soggetto indicato.

Art. 8

(Stipula del contratto)

1. L'incarico viene conferito mediante apposito contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra la Scuola e il soggetto individuato.

2. Il contratto deve contenere le indicazioni di cui all'art. 5, comma 3 lett. a) e) f) del presente regolamento nonché le seguenti:

a. la specifica tipologia contrattuale tra la collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione occasionale o la prestazione professionale;

b. l'identità delle parti;

c. la durata dell'incarico, con esclusione di ogni tacita proroga, con la previsione che l'efficacia del contratto e la decorrenza della prestazione sono condizionate all'esito positivo di eventuali controlli preventivi di legittimità previsti dalla normativa vigente;

d. le modalità di svolgimento del rapporto caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione;

e. le forme previdenziali e assicurative;

f. l'obbligo di riservatezza su tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico, didattico di cui il prestatore può entrare in possesso;

g. le modalità di sospensione della prestazione, di risoluzione del rapporto, di recesso e preavviso;

h. la determinazione delle penali pecuniarie in caso di inadempimento;

i. la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del prestatore;

j. l'esplicito richiamo delle disposizioni del codice civile sul lavoro autonomo;

k. la dichiarazione sulla presa visione dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 resa disponibile sul sito della Scuola;

l. la dichiarazione sull'avvenuta consegna di copia del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 nonché del Codice di comportamento della Scuola per tempo vigente;

m. il foro competente a determinare le eventuali controversie o il deferimento a giudizio arbitrale;

n. la data e la sottoscrizione.

3. I contratti di prestazione d'opera sottoscritti sono trasmessi al Servizio del personale che provvede al loro invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e agli ulteriori conseguenti adempimenti richiesti dalla normativa vigente. L'esito del controllo viene prontamente comunicato all'interessato e al proponente l'incarico allo scopo di formalizzare, in caso di esito positivo, la decorrenza del contratto.

Art. 9

(Proroga del contratto)

1. Il contratto di prestazione d'opera non può essere rinnovato. Salvo quanto previsto per gli incarichi gratuiti di cui al comma 2 dell'art.4, è ammessa in via eccezionale la proroga, per una sola volta, al solo fine di completare l'attività e per ritardi non imputabili al prestatore, a condizione che la durata complessiva del contratto, compreso il periodo dell'eventuale proroga, non superi il limite di:

a. sei mesi, per gli incarichi di prestazione occasionale di cui all'art. 5 comma 3 lett. c) e diciotto mesi, per le collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni professionali, esclusi i professionisti di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e le ipotesi di prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;

b. trentasei mesi per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 lett. c).

Nei casi di cui alle precedenti lett.a) e b) sono fatti salvi gli incarichi correlati allo svolgimento di programmi di attività finanziati o cofinanziati da altri enti, pubblici o privati. Per tali incarichi la durata complessiva del contratto, compreso il periodo di proroga, può superare i predetti limiti, ma non può comunque eccedere la durata del progetto e/o del programma a cui il contratto si riferisce.

2. L'atto con il quale si propone la proroga di un contratto di prestazione d'opera deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l'oggetto della prestazione del contratto iniziale di cui si chiede la proroga;

b. le ragioni oggettive alla base della richiesta di proroga;

c. la durata della proroga nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1;

d. l'ammontare dell'eventuale compenso aggiuntivo che deve essere commisurato alla durata del rapporto e alla entità del compenso pattuito in origine nonché il costo lordo che ne deriva a carico della Scuola;

e. i fondi su cui far gravare la spesa che presentano la necessaria copertura finanziaria.

3. Con successivo provvedimento, verificata la congruità delle motivazioni addotte dal proponente, viene autorizzata la stipula del contratto di proroga.

4. Il contratto di proroga è sottoposto alle verifiche preventive e alle procedure di cui agli articoli 6 e 8 del presente regolamento nonché al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti fatta salva l'ipotesi di proroga del termine finale senza previsione di compenso aggiuntivo.

CAPO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 10

(Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. Il prestatore d'opera svolge la propria prestazione, personalmente, senza vincolo di subordinazione e, altresì, senza vincoli di orario con le seguenti precisazioni:

-in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato dall'esistenza di un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente, fatta salva l'autonomia del collaboratore in ordine alle modalità di raggiungimento del risultato dell'incarico conferito, al fine di un proficuo coordinamento con le esigenze di funzionamento della struttura ospitante, il collaboratore concorda con il referente del progetto o del programma o della specifica attività, rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale - individuato nel contratto - i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione in ordine all'utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi eventualmente a disposizione della struttura stessa;

-in caso di prestazione occasionale o professionale, caratterizzata da autonomia organizzativa ed operativa, qualora ai fini dell'espletamento dell'incarico si sia comunque in presenza di prestazioni per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati periodi temporali presso le strutture della Scuola, le relative modalità devono essere concordate con il referente del progetto o del programma o della specifica attività, rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale.

2. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, al prestatore può essere data facoltà di accesso ad uffici, ad atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software della Scuola e di sentire i responsabili e il personale degli uffici.
3. È fatto divieto di affidare al prestatore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.
4. Al prestatore d'opera che svolga anche in parte la propria attività presso il committente è fornita la formazione ed informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

(Controllo sull'esecuzione della prestazione)

1. Al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto pattuito e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, il referente del progetto o del programma o della specifica attività rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale, è tenuto a verificare e a controllare l'esecuzione dell'incarico affidato. In mancanza di espressa previsione, nel contratto, della figura del referente del progetto o del programma o della specifica attività, rispetto a cui l'incarico è funzionale o strumentale, l'attività di verifica e di controllo resta a carico del soggetto stipulante.
2. Il referente individuato, o in mancanza, il soggetto stipulante il contratto ha facoltà di richiedere al prestatore relazioni periodiche sull'attività svolta.
3. Il referente individuato, o in mancanza, il soggetto stipulante il contratto dovrà sottoscrivere le attestazioni o comunicazioni di cui all'art. 14, comma 3 del presente regolamento relative alla corretta esecuzione della prestazione ai fini della corresponsione del compenso del prestatore.

Art. 12

(Impossibilità temporanea della prestazione)

1. Qualora si verifichi un caso di impossibilità temporanea della prestazione dovuta a motivi di salute o ad altri eventi relativi alla persona del prestatore debitamente comprovati le parti possono accordarsi:
 - a. in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per l'eventuale sospensione del rapporto per il periodo relativo senza corresponsione di alcun compenso, prolungandosi la durata del contratto per un periodo uguale a quello di sospensione;

b.in presenza di un contratto di prestazione d'opera occasionale o professionale, per l'esecuzione della prestazione e conseguentemente per la corresponsione del compenso in tempi diversi rispetto a quanto inizialmente concordato.

2. Diversamente il committente recede dal contratto senza alcun obbligo se non quello della comunicazione scritta al prestatore e il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di attività svolta o all'effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.

Art. 13

(Casi di scioglimento del rapporto di lavoro del prestatore d'opera)

1. Estinzione del rapporto per scadenza del termine: il rapporto di lavoro del prestatore d'opera si estingue al momento della scadenza del termine concordato. Indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora la prestazione richiesta sia correttamente e completamente eseguita prima della scadenza secondo quanto certificato dal referente del contratto, il rapporto di lavoro deve ritenersi estinto. In questo caso il corrispettivo sarà comunque dovuto per intero.

2. Risoluzione del contratto: il contratto di prestazione d'opera può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza nei seguenti casi e alle condizioni indicate a fianco di ciascuno:

a.nel caso in cui l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito nel contratto. In tal caso la risoluzione opera automaticamente senza corresponsione di alcun compenso;

b.in caso di sopravvenute violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 4 del presente regolamento esclusa la lettera b del comma 1 e il comma 3. In tal caso la risoluzione opera automaticamente al verificarsi della situazione di incompatibilità e al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto fino al momento della risoluzione del contratto;

c.in caso di documentata impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti. In tal caso al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto;

d.nel caso in cui una delle parti si renda autrice di gravi inadempienze contrattuali. In tal caso il contratto può essere risolto unilateralmente, con comunicazione motivata scritta spedita alla parte inadempiente mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto. Nei confronti del prestatore d'opera inadempiente viene applicata una penale pari al 20% del compenso del prestatore stabilito nel contratto, fatta salva la possibilità di previsione nel contratto della risarcibilità del danno ulteriore. Per quanto riguarda l'inadempimento del prestatore, fatta salva la possibilità di previsione nel contratto di clausole risolutive espresse, è considerato grave l'inadempimento avuto riguardo all'interesse del committente;

e.nel caso in cui il prestatore si renda autore di reati, anche perseguibili a querela di parte, ritenuti dal committente incompatibili con la prosecuzione del rapporto. In tal caso il contratto viene risolto unilateralmente dal committente con diritto del prestatore a percepire il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto fino al momento della risoluzione del rapporto;

f.in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, nonché dal Codice di comportamento della Scuola per tempo vigente.

3. Recesso dal contratto: ciascuna delle parti può recedere dal contratto, anticipatamente rispetto alla scadenza, con comunicazione scritta spedita all'altra parte mediante raccomandata A/R o posta

elettronica certificata e con un periodo di preavviso di almeno 20 giorni per contratti di durata inferiore o uguale a 6 mesi, o di 45 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi. La parte che riceve il preavviso può rinunciare allo stesso dandone comunicazione con atto scritto all'altra. In caso di recesso, al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.

CAPO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Art.14

(Misura del compenso e modalità di corresponsione)

1. Misura del compenso: il compenso lordo prestatore viene determinato sulla base della tipologia di incarico da affidare (caratteristiche dell'attività da espletare, capacità professionale necessaria e impegno richiesto) e dell'utilità da conseguire, facendo riferimento, se possibile, anche alle tariffe professionali e agli usi ed è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico, ad esclusione delle spese per eventuali trasferte per le quali si applica il comma 5 del presente articolo. La congruità del compenso viene dichiarata dal proponente l'incarico secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lett. f) del presente regolamento.

2. Tempi di corresponsione: il compenso deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico. A domanda del proponente, è ammessa la corresponsione di uno o più acconti sul compenso nel corso dell'espletamento dell'incarico secondo scadenze predeterminate nel contratto. Il compenso è rapportato in ogni caso al periodo di effettivo svolgimento della prestazione.

3. Condizioni per la corresponsione del compenso: il compenso e i suoi eventuali acconti, sono corrisposti previa attestazione dell'esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali, sottoscritta dal soggetto responsabile del controllo sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

4. Modalità di corresponsione del compenso: il compenso del prestatore è corrisposto con le seguenti modalità in relazione alle diverse tipologie contrattuali:

a. contratto di collaborazione coordinata e continuativa: il compenso viene erogato mediante prospetto paga emesso dalla Scuola così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale;

b. contratto di prestazione occasionale: il compenso viene erogato dietro presentazione di richiesta di pagamento da parte del prestatore alle scadenze previste;

c. contratto di prestazione professionale: il compenso viene erogato dietro presentazione di fattura da parte del prestatore alle scadenze previste.

5. Eventuali spese relative a trasferte che si rendano necessarie per lo svolgimento dell'incarico, preventivamente autorizzate per iscritto da parte del proponente l'incarico con indicazione della relativa copertura finanziaria, sono rimborsate dietro presentazione di nota spese sottoscritta dal prestatore con la relativa documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla Scuola.

Art. 15

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. L'incarico di prestazione d'opera dà luogo al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei casi e secondo i modi stabiliti dal regime al quale la prestazione è soggetta.

2. Ai prestatori d'opera ai sensi del presente regolamento non compete alcun trattamento di fine rapporto comunque denominato.
3. La Scuola provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei prestatori d'opera limitatamente allo svolgimento delle relative attività.

CAPO V – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A INCARICHI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI NATURA SEMINARIALE, DIVULGATIVA O FORMATIVA

(Inviti per attività seminari, per convegni/conferenze istituzionali, per attività formative rivolte al personale tecnico-amministrativo)

Art. 16

(Tipologie di invito per lo svolgimento di attività seminari e modalità di attivazione)

1. I professori e i ricercatori della Scuola, anche a contratto, e i soggetti esterni di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento possono:

a. disporre di invitare qualificati studiosi italiani o stranieri a partecipare in qualità di relatori a convegni, workshop, incontri di studio e simili o a tenere seminari o cicli di seminari (inviti per attività seminari e culturali). Gli inviti a tenere cicli di seminari possono avere una durata massima di un mese, e prevedere contributi del relatore da un minimo di due ore ad un massimo di cinque ore per ogni settimana. Qualora il finanziamento dell'invito gravi, anche in parte, sui fondi di una Struttura accademica i soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta al Preside che la valuta e formalizza l'invito con il relativo contratto;

b. proporre di invitare qualificati studiosi italiani o stranieri a svolgere prestazioni occasionali ed episodiche consistenti in attività didattica integrativa e complementare (seminari, cicli di seminari e/o di esercitazioni e simili) prevista nella programmazione didattica della Scuola, nonché attività trasversali ai corsi di perfezionamento della Scuola (inviti per attività didattiche). Su tali richieste si pronuncia il Consiglio della struttura accademica competente. La durata degli inviti non può eccedere i sei mesi.

2. L'atto con il quale si dispone o richiede l'invito indica l'oggetto dell'attività da svolgere, la durata e il periodo di svolgimento, il compenso proposto, i fondi su cui fare gravare la spesa di cui si ha o si richiede la disponibilità, il nominativo del prestatore ed è corredato, nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. b), dal relativo curriculum da cui possa desumersi l'adeguata qualificazione scientifica/professionale in relazione alle prestazioni richieste.

3. Gli inviti sono formalizzati con contratto di prestazione d'opera occasionale sottoscritto, per la Scuola, dal Preside della Struttura accademica competente.

4. Al prestatore è riconosciuto un eventuale compenso, il rimborso delle spese di viaggio e l'eventuale vitto e alloggio secondo criteri e parametri determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

5. Agli inviti a carattere seminari di cui all'art. 3.1 lett. b) del regolamento della Scuola sulle modalità di assegnazione ed utilizzo dei fondi per la ricerca (emanato con DD 45/2002 e smi) resta applicabile la specifica normativa procedurale ai fini del contributo di finanziamento da parte della Commissione.

6. Il centro di ricerca interclasse Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi (di seguito per brevità "Istituto") nell'ambito delle risorse specificamente destinate ad esso nel budget dell'anno di riferimento può:

a. invitare qualificati studiosi italiani o stranieri a partecipare in qualità di relatori a convegni, workshop, incontri di studio e simili o a tenere seminari o cicli di seminari. Gli inviti a tenere cicli di seminari possono avere una durata massima di un mese, e prevedere contributi del relatore da un minimo di due ore ad un massimo di cinque ore per ogni settimana;

b. invitare qualificati studiosi italiani o stranieri a svolgere prestazioni occasionali ed episodiche consistenti in cicli di incontri e seminari specificamente previste nel programma di attività annuale definito dal Consiglio scientifico dell'Istituto e approvato dagli organi accademici competenti della Scuola. La durata di tali inviti non può eccedere i sei mesi.

Gli inviti sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, e sono formalizzati con contratto di prestazione d'opera occasionale sottoscritto, per la Scuola, dal Presidente dell'Istituto.

Art.16-bis

(Incarichi per eventi a carattere divulgativo istituzionali o per lo svolgimento di attività formative rivolte al personale tecnico-amministrativo)

1. La Scuola può disporre il conferimento di incarichi di prestazione d'opera occasionale o collaborazione professionale aventi ad oggetto:

a. la partecipazione in qualità di relatore a convegni, conferenze o ad altri eventi e iniziative istituzionali a carattere divulgativo (di natura artistica e/o culturale ecc.);

b. lo svolgimento di singoli seminari, docenze, incontri o altri eventi e iniziative a carattere formativo rivolte al personale tecnico-amministrativo.

2. Gli atti relativi al conferimento vengono sottoscritti: nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a) dal titolare dei fondi e/o dal Preside della struttura accademica; nelle ipotesi di cui alla lett. b) dal Segretario generale. Dagli atti relativi al conferimento devono risultare indicazioni circa il nominativo del soggetto a cui conferire l'incarico attraverso l'affidamento diretto nonché la motivazione che ha condotto alla sua individuazione, la denominazione dell'evento, la durata e il periodo di svolgimento dell'attività, i fondi su cui far gravare la spesa, il compenso (di modica entità e comunque inferiore a mille euro).

3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono formalizzati con contratto o lettera di incarico di prestazione occasionale o collaborazione professionale sottoscritto, per la Scuola, dal Direttore o dal Preside della struttura accademica per gli incarichi di cui al comma 1 lett.a) e dal Segretario generale per gli incarichi di cui alla lett. b).

Art. 16-ter

(Disposizioni ulteriori per incarichi per prestazioni occasionali di natura seminariale, divulgativa o formativa)

1. Agli incarichi di cui al presente Capo V, per quanto ivi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del presente regolamento compatibili con essi e con la natura della prestazione e la legislazione applicabile. In particolare per la loro natura didattica/formativa essi non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Per gli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'incarico e previsti per legge, ciascuna struttura dell'Amministrazione che ne cura il conferimento provvede autonomamente.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

(Responsabilità)

1. In caso di contratti di prestazione d'opera stipulati in difformità del presente regolamento trovano applicazione le responsabilità disciplinari, civili, amministrative e penali di chi si è reso colpevole della violazione.
2. Il soggetto responsabile del controllo sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento è anche responsabile del rispetto delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento del rapporto.

Art. 18***(Trattamento dei dati personali del prestatore d'opera)***

1. Il trattamento dei dati personali del prestatore d'opera avviene secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del contratto individuale autorizza espressamente la Scuola ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 19***(Norma di rinvio - Entrata in vigore - Norme finali e transitorie)***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché la normativa vigente in materia. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza in materie e per oggetti non rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente sono regolate anche dall'art. 1, comma 11, della legge 30.12.2004, n. 311.
2. Alle procedure e ai contratti di cui al presente regolamento si applicano altresì le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 240/2010.
3. Il presente regolamento e le relative modifiche si applicano ai contratti di prestazione d'opera sottoscritti successivamente alla loro entrata in vigore, salvo quanto previsto al comma seguente. Ai fini del computo dei termini di cui all'art. 3, comma 2 lett. c) si tiene conto dei contratti stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2008.
4. Sono portate a compimento secondo le disposizioni previgenti le procedure per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera i cui avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.